

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1453/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1454/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
Regolamento (CE) n. 1455/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
Regolamento (CE) n. 1456/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97	7
Regolamento (CE) n. 1457/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	8
* Regolamento (CE) n. 1458/98 della Commissione, del 7 luglio 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	10
* Regolamento (CE) n. 1459/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che stabilisce un metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema	16
* Regolamento (CE) n. 1460/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1170/93 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi	20

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1461/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 210 300 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco	22
* Regolamento (CE) n. 1462/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera	24
Regolamento (CE) n. 1463/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1998 (secondo periodo)	29
Regolamento (CE) n. 1464/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	31
Regolamento (CE) n. 1465/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	34
Regolamento (CE) n. 1466/98 della Commissione, dell'8 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	35

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

* Decisione del comitato misto SEE n. 50/97, del 27 giugno 1997, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	37
* Decisione del comitato misto SEE n. 73/97, del 4 ottobre 1997, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	39
* Decisione del comitato misto SEE n. 86/97, del 31 ottobre 1997, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	40
* Decisione del comitato misto SEE n. 87/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	41
* Decisione del comitato misto SEE n. 88/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	43
* Decisione del comitato misto SEE n. 89/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	44
* Decisione del comitato misto SEE n. 90/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	45
* Decisione del comitato misto SEE n. 91/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	46

* Decisione del comitato misto SEE n. 92/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	48
* Decisione del comitato misto SEE n. 93/97, del 28 novembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	49
* Decisione del comitato misto SEE n. 94/97, del 28 novembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	50
* Decisione del comitato misto SEE n. 95/97, del 9 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	51
* Decisione del comitato misto SEE n. 96/97, del 28 novembre 1997, che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE	52
* Decisione del comitato misto SEE n. 97/97, del 28 novembre 1997, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	53
* Decisione del comitato misto SEE n. 98/97, del 12 dicembre 1997, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	55
* Decisione del comitato misto SEE n. 99/97, del 9 dicembre 1997, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino	59
* Decisione del comitato misto SEE n. 100/97, del 15 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	60
* Decisione del comitato misto SEE n. 101/97, del 15 dicembre 1997, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	61
* Decisione del comitato misto SEE n. 102/97, del 15 dicembre 1997, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino	62
* Decisione del comitato misto SEE n. 103/97, del 17 dicembre 1997, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazioni) dell'accordo SEE	64
* Decisione del comitato misto SEE n. 104/97, del 17 dicembre 1997, che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	65
* Decisione del comitato misto SEE n. 105/97, del 17 dicembre 1997, che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	67
* Decisione del comitato misto SEE n. 106/97, del 17 dicembre 1997, che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	69
* Decisione del comitato misto SEE n. 107/97, del 2 febbraio 1998, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	71

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1453/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	79,8
	999	79,8
0709 90 70	052	48,1
	999	48,1
0805 30 10	382	60,0
	388	60,0
	524	54,5
	528	59,8
	999	58,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	72,3
	400	93,1
	404	90,5
	508	118,2
	512	77,7
	524	64,5
	528	76,0
	800	232,0
	804	102,0
	999	102,9
	0808 20 50	388
400		66,8
512		98,7
528		96,4
804		154,7
0809 10 00	999	104,4
	052	210,7
0809 20 95	999	210,7
	052	346,7
0809 30 10, 0809 30 90	060	147,0
	064	223,2
	400	296,3
	616	211,1
	999	244,9
	052	151,9
0809 40 05	999	151,9
	064	123,0
	066	103,7
	624	272,0
	999	166,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,94	0,05	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,36	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1455/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	40,71 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	39,68 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	40,71 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	39,68 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4425
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	44,25
1701 99 10 9910	43,87
1701 99 10 9950	43,87
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4425

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1456/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,910 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, para-
grafo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 983/98 della
Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi previsti
per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli
richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;
considerando che, sulla base delle informazioni di cui la
Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indi-
cativi risultano superati per i limoni, le mele per il gruppo
di destinazione geografica X e le pesche e pesche noci;
considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per
i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra
il 20 maggio e il 30 giugno 1998 per i limoni, le mele per
il gruppo di destinazione geografica X e le pesche e

pesche noci, un tasso delle restituzioni applicabile infe-
riore al tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi
richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di
esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regola-
mento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 20 maggio e il 30
giugno 1998, sono fissati nell'allegato del presente regola-
mento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli
richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo
10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uru-
guay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 137 del 9. 5. 1998, pag. 12.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 20 maggio il 30 giugno 1998

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in ecu/t peso netto)
Pomodori	F	100 %	17,0
Mandorle senza guscio	F	100 %	50,0
Nocciole con guscio	F	—	—
Nocciole senza guscio	F	100 %	114,0
Arance	XYC	100 %	35,0
Limoni	F	100 %	24,9
Mele	X	100 %	23,7
Pesche e pesche noci	E	100 %	26,9

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/98 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 1998
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	37,58 226,04 330,03	523,30 249,35 1 534,05	74,38 29,54 24,60	283,36 73 276,11	12 518,50 83,85	6 312,91 7 612,39
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	34,99 210,46 307,28	487,24 232,16 1 428,32	69,26 27,50 22,90	263,83 68 255,95	11 655,73 78,07	5 877,83 7 087,75
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	148,71 894,48 1 305,97	2 070,79 986,71 6 070,48	294,34 116,89 97,34	1 121,31 289 965,17	49 537,68 331,81	24 981,20 30 123,44
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 238,13 347,68	551,29 262,68 1 616,10	78,36 31,12 25,91	298,52 77 195,35	13 188,06 88,33	6 650,57 8 019,55
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 456,17 666,03	1 056,07 503,21 3 095,86	150,11 59,61 49,64	571,85 147 878,14	25 263,52 169,22	12 740,06 15 362,53
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 359,03 524,20	831,18 396,05 2 436,60	118,14 46,92 39,07	450,08 116 387,74	19 883,69 133,18	10 027,08 12 091,10
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	43,29 260,39 380,17	602,81 287,23 1 767,14	85,68 34,03 28,34	326,42 84 409,87	14 420,59 96,59	7 272,11 8 769,04
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 637,28 930,45	1 475,35 702,99 4 324,97	209,70 83,28 69,35	798,89 206 588,73	35 293,64 236,40	17 798,12 21 461,76
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	57,59 346,40 505,76	801,94 382,12 2 350,88	113,99 45,27 37,70	434,24 112 293,01	19 184,15 128,50	9 674,31 11 665,72
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 918,30 1 340,75	2 125,93 1 012,99 6 232,13	302,18 120,00 99,93	1 151,17 297 686,65	50 856,82 340,64	25 646,42 30 925,60
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 131,25 191,62	303,84 144,78 890,71	43,19 17,15 14,28	164,53 42 546,16	7 268,59 48,69	3 665,45 4 419,97
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	42,68 256,72 374,82	594,32 283,19 1 742,24	84,48 33,55 27,94	321,82 83 220,45	14 217,39 95,23	7 169,64 8 645,47
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 045,94 1 527,10	2 421,42 1 153,78 7 098,35	344,18 136,68 113,82	1 311,18 339 062,89	57 925,54 387,99	29 211,09 35 224,03
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	269,55 1 621,33 2 367,19	3 753,48 1 788,50 11 003,27	533,51 211,87 176,43	2 032,48 525 587,46	89 791,42 601,43	45 280,63 54 601,40

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	117,37 705,97 1 030,74	1 634,38 778,77 4 791,15	232,31 92,25 76,82	885,00 228 856,24	39 097,82 261,88	19 716,52 23 775,05
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	122,99 739,78 1 080,10	1 712,64 816,05 5 020,56	243,43 96,67 80,50	927,38 239 814,51	40 969,94 274,42	20 660,60 24 913,47
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 948,80 1 385,27	2 196,53 1 046,63 6 439,09	312,21 123,98 103,25	1 189,40 307 572,49	52 545,72 351,95	26 498,11 31 952,60
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	484,51 2 914,30 4 254,97	6 746,80 3 214,79 19 778,13	958,98 380,83 317,13	3 653,33 944 731,51	161 398,03 1 081,05	81 390,90 98 144,77
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	208,81 1 255,98 1 833,77	2 907,68 1 385,48 8 523,81	413,29 164,13 136,68	1 574,48 407 152,35	69 557,95 465,90	35 077,16 42 297,60
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	64,88 390,25 569,78	903,45 430,49 2 648,46	128,42 51,00 42,47	489,21 126 507,57	21 612,57 144,76	10 898,93 13 142,42
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	38,40 230,97 337,23	534,72 254,79 1 567,52	76,00 30,18 25,13	289,55 74 875,01	12 791,65 85,68	6 450,66 7 778,50
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	511,76 3 078,21 4 494,28	7 126,26 3 395,59 20 890,50	1 012,92 402,25 334,97	3 858,80 997 865,47	170 475,44 1 141,85	85 968,52 103 664,66
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	109,32 657,55 960,05	1 522,28 725,35 4 462,54	216,37 85,93 71,55	824,30 213 159,79	36 416,24 243,92	18 364,23 22 144,41
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 442,40 645,92	1 024,18 488,01 3 002,38	145,58 57,81 48,14	554,59 143 412,94	24 500,68 164,11	12 355,37 14 898,66
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	109,14 656,47 958,47	1 519,77 724,16 4 455,19	216,02 85,78 71,44	822,94 212 808,81	36 356,28 243,52	18 333,99 22 107,94
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 843,84 1 232,03	1 953,54 930,84 5 726,76	277,67 110,27 91,83	1 057,82 273 547,26	46 732,84 313,02	23 566,76 28 417,84
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	57,15 343,75 501,89	795,81 379,20 2 332,91	113,12 44,92 37,41	430,93 111 435,07	19 037,58 127,51	9 600,40 11 576,59

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	91,32 549,28 801,97	1 271,63 605,92 3 727,76	180,75 71,78 59,77	688,58 178 062,13	30 420,15 203,76	15 340,48 18 498,24
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	119,12 716,50 1 046,11	1 658,75 790,38 4 862,59	235,77 93,63 77,97	898,20 232 268,51	39 680,78 265,78	20 010,49 24 129,54
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	40,93 246,19 359,45	569,95 271,58 1 670,80	81,01 32,17 26,79	308,62 79 808,18	13 634,44 91,32	6 875,67 8 290,99
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	49,82 299,66 437,52	693,74 330,56 2 033,70	98,61 39,16 32,61	375,66 97 142,52	16 595,84 111,16	8 369,06 10 091,79
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	75,94 456,77 666,91	1 057,46 503,87 3 099,94	150,31 59,69 49,71	572,61 148 073,13	25 296,83 169,44	12 756,86 15 382,79
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	85,01 511,33 746,56	1 183,76 564,05 3 470,18	168,26 66,82 55,64	641,00 165 758,45	28 318,19 189,68	14 280,49 17 220,05
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	64,70 389,17 568,20	900,95 429,29 2 641,11	128,06 50,85 42,35	487,85 126 156,59	21 552,61 144,36	10 868,69 13 105,96
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	90,61 545,01 795,74	1 261,74 601,21 3 698,78	179,34 71,22 59,31	683,22 176 677,72	30 183,64 202,17	15 221,21 18 354,41
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	79,70 479,39 699,93	1 109,82 528,82 3 253,43	157,75 62,64 52,17	600,96 155 404,64	26 549,35 177,83	13 388,48 16 144,43
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	139,28 837,76 1 223,16	1 939,47 924,14 5 685,53	275,67 109,47 91,17	1 050,21 271 577,89	46 396,40 310,77	23 397,09 28 213,25
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	55,64 334,67 488,63	774,79 369,18 2 271,27	110,13 43,73 36,42	419,54 108 490,77	18 534,57 124,15	9 346,74 11 270,72
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	58,97 354,70 517,88	821,16 391,27 2 407,21	116,72 46,35 38,60	444,65 114 983,83	19 643,85 131,58	9 906,13 11 945,26
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	212,07 1 275,59 1 862,40	2 953,07 1 407,11 8 656,89	419,75 166,69 138,81	1 599,06 413 508,93	70 643,91 473,18	35 624,79 42 957,96

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	30,47 183,28 267,59	424,29 202,17 1 243,81	60,31 23,95 19,94	229,75 59 412,54	10 150,04 67,99	5 118,53 6 172,16
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	64,07 385,38 562,66	892,17 425,11 2 615,40	126,81 50,36 41,94	483,10 124 928,17	21 342,74 142,95	10 762,86 12 978,34
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	62,55 376,23 549,31	871,01 415,03 2 553,35	123,80 49,16 40,94	471,64 121 964,37	20 836,41 139,56	10 507,52 12 670,44
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	206,51 1 242,15 1 813,57	2 875,65 1 370,22 8 429,92	408,74 162,32 135,17	1 557,14 402 667,65	68 791,79 460,77	34 690,79 41 831,70
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	82,07 493,65 720,74	1 142,82 544,55 3 350,17	162,44 64,51 53,72	618,83 160 025,83	27 338,83 183,12	13 786,61 16 624,51
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 919,26 1 342,15	2 128,16 1 014,05 6 238,66	302,49 120,13 100,03	1 152,38 297 998,63	50 910,12 341,00	25 673,30 30 958,01
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 368,45 8 231,14 12 017,74	19 055,67 9 079,84 55 861,36	2 708,55 1 075,61 895,71	10 318,47 2 668 299,60	455 852,59 3 053,33	229 880,44 277 200,07
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	259,04 1 558,11 2 274,89	3 607,13 1 718,76 10 574,25	512,71 203,61 169,55	1 953,23 505 094,32	86 290,37 577,98	43 515,09 52 472,44
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	109,63 659,42 962,77	1 526,60 727,41 4 475,20	216,99 86,17 71,76	826,64 213 764,25	36 519,51 244,61	18 416,31 22 207,20

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	156,12	2 173,97	309,01	1 177,19	52 006,07	26 225,97
		b)	939,05	1 035,88	122,71	304 413,70	348,34	31 624,45
		c)	1 371,05	6 372,96	102,19			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	264,52	3 683,44	523,56	1 994,55	88 115,84	44 435,66
		b)	1 591,07	1 755,12	207,91	515 779,61	590,20	53 582,49
		c)	2 323,02	10 797,94	173,14			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	464,68	6 470,67	919,73	3 503,81	154,792,34	78 059,73
		b)	2 795,02	3 083,21	365,24	906 065,59	1 036,81	94 127,90
		c)	4 080,82	18 968,66	304,15			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1459/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998**

**che stabilisce un metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel
burro concentrato, nel burro o nella crema**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, dispone che, in certi casi, la crema, il burro e il burro concentrato vengano addizionati di appositi rivelatori, per sorvegliarne la corretta utilizzazione finale;

considerando che, data l'importanza di verificare il corretto funzionamento del sistema e per assicurare parità di trattamento a tutti gli operatori partecipanti, è opportuno stabilire metodi comuni per la determinazione dei rivelatori di cui al regolamento (CE) n. 2571/97;

considerando che è difficile stabilire simultaneamente metodi di riferimento per tutti i rivelatori; che la fissazione di un metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema costituisce un progresso in questa direzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il metodo di analisi specificato in allegato si applica come metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97.

Il burro concentrato, il burro o la crema risultano identificati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2571/97 qualora i risultati ottenuti siano conformi alle specifiche del punto 8 dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

ALLEGATO

Determinazione del contenuto in vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema, per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento1. *Finalità e campo di applicazione*

Il metodo descrive un procedimento per la determinazione quantitativa del contenuto di vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema.

Esso si applica ai campioni ricevuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2571/97.

2. *Principio*

Estrazione di una quantità nota di campione con una miscela di isopropanolo/etanolo/acetonitrile (1:1:2). Precipitazione della maggior parte del grasso per raffreddamento fra -15°C e -20°C e successiva centrifugazione.

Dopo diluizione con acqua, determinazione del contenuto in vanillina per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

3. *Apparecchiatura*

Normale apparecchiatura di laboratorio, e in particolare:

- 3.1. Congelatore, campo di temperatura da -15°C a -20°C .
- 3.2. Siringhe a perdere, della capacità di 2 ml.
- 3.3. Microfiltri a membrana con pori da $0,45\ \mu\text{m}$ e resistenti a una soluzione contenente il 5 % della soluzione di estrazione (4.4).
- 3.4. Sistema di cromatografia in fase liquida, consistente in una pompa (della portata di 1,0 ml/min), un iniettore (iniezione da 20 μl , automatica o manuale), un rivelatore UV (funzionante, a 306 nm, fondo scala a 0,01 AU), un registratore o integratore e un termostato a colonna funzionante a 25°C .
- 3.5. Colonna analitica (250 mm \times 4,6 mm d.i.), riempita con LiChrospher RP 18 (Merck, $5\ \mu\text{m}$) o equivalente.
- 3.6. Colonna di guardia (ca. 20 mm \times 3 mm d.i.), riempita a secco con Perisorb RP 18 (30-40 μm) od equivalente.

4. *Reattivi*

Tutti i reattivi impiegati debbono essere di purezza analitica riconosciuta.

- 4.1. Isopropanolo
- 4.2. Etanolo 96 % (v/v)
- 4.3. Acetonitrile
- 4.4. Soluzione di estrazione
Mescolare isopropanolo (4.1), etanolo (4.2) ed acetonitrile (4.3) nel rapporto 1:1:2 (V/V).
- 4.5. Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)
 - 4.5.1. Soluzione di riserva di vanillina (= 500 $\mu\text{g/ml}$)
In un matraccio tarato da 100 ml, pesare 50 mg circa (CM mg) di vanillina (4.5) con la precisione di 0,1 mg; aggiungere 25 ml di soluzione di estrazione (4.4) e portare a volume con acqua.
 - 4.5.2. Soluzione standard di vanillina (= 10 $\mu\text{g/ml}$)
Pipettare 5,00 ml di soluzione di riserva di vanillina (4.5.1) in un matraccio tarato da 250 ml e portare a volume con acqua.
- 4.6. Metanolo per HPLC
- 4.7. Acido acetico glaciale
- 4.8. Acqua per HPLC
- 4.9. Fase mobile HPLC
- 4.10. In un matraccio tarato da 1 000 ml, miscelare 300 ml di metanolo (4.6) con 500 ml circa d'acqua (4.8) e 20,0 ml di acido acetico (4.7); portare a volume con acqua (4.8). Filtrare per filtro da $0,45\ \mu\text{m}$.

5. *Modo di operare*

5.1. Preparazione delle aliquote da analizzare

5.1.1. Burro

Riscaldare il campione fino a fusione incipiente. Evitare il surriscaldamento locale oltre i 40°C . Quando il campione diventa sufficientemente plastico, renderlo omogeneo agitando. Rimescolare il burro per 15 secondi prima di prelevarne un'aliquota. In un matraccio tarato da 100 ml, pesare 5 g circa (Sm g) di burro, con l'approssimazione di 1 mg.

5.1.2. Burro concentrato

Immediatamente prima di prelevare l'aliquota da analizzare, collocare il contenitore col burro concentrato in una stufa a 40-50 °C fino a fusione completa a rendere omogeneo il campione agitando in senso rotatorio o rimescolando, senza eccedere in energia per evitare la formazione di bolle d'aria. In un matraccio tarato da 100 ml, pesare 4 g circa (SM g) di burro concentrato, con l'approssimazione di 1 mg.

5.1.3. Crema

Riscaldare il campione in bagnomaria o termostato a 35-40 °C. Distribuire il grasso in modo omogeneo agitando in senso rotatorio e, se necessario, rimescolando. Portare rapidamente il campione alla temperatura di 20 ± 2 °C. Il campione deve presentarsi omogeneo; in caso contrario, ripetere l'operazione. In un matraccio tarato da 100 ml, pesare 10 g (SM g) di crema, con l'approssimazione di 1 mg.

5.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Aggiungere 75 ml circa di soluzione di estrazione (4.4) all'aliquota da analizzare (5.1.1, 5.1.2 o 5.1.3), agitare o scuotere energicamente per 15 minuti circa e portare a volume con la soluzione di estrazione (4.4). Trasferire 10 ml circa di questo estratto in una provetta fornita di tappo. Collocare la provetta nel congelatore (3.1) e lasciar riposare per 30 minuti circa. Centrifugare l'estratto freddo per 5 minuti a 2000 rpm circa e decantare immediatamente. Lasciare che la soluzione decantata raggiunga la temperatura ambiente. Pipettare 5,00 ml della soluzione decantata in un matraccio tarato da 100 ml e portare a volume con acqua. Filtrare una porzione del liquido per microfiltro a membrana (3.3). Il filtrato è pronto per la determinazione HPLC.

5.3. Taratura

In un matraccio tarato da 100 ml, pipettare 5,00 ml della soluzione standard di vanillina (4.5.2). Aggiungere 5,0 ml di soluzione di estrazione (4.4) e portare a segno con acqua. Questa soluzione contiene 0,5 µg/ml vanillina.

5.4. Determinazione HPLC

Lasciar stabilizzare il sistema cromatografico per 30 minuti circa. Iniettare la soluzione standard (5.3). Ripetere l'operazione finché la differenza di superficie o di altezza delle cuspidi fra due iniezioni successive è inferiore al 2 %. Nelle condizioni descritte, il tempo di ritenzione della vanillina è di circa 9 minuti. Analizzare in doppio la soluzione standard (5.3), iniettando 20 µl. Iniettare 20 µl delle soluzioni (5.2). Determinare la superficie o l'altezza della cuspidi ottenuta per la vanillina. Ripetere il duplicato della soluzione standard (5.3) dopo dieci iniezioni delle soluzioni (5.2).

6. *Calcolo dei risultati*

Calcolare il valore medio delle superfici (o delle altezze), (AC), delle cuspidi per la vanillina associate all'iniezione in doppio effettuata per inquadrare ciascun gruppo di soluzioni (quattro superfici in totale).

Calcolare il fattore di risposta (R) con la formula

$$R = AC/CM$$

dove CM rappresenta la massa della vanillina in mg (4.5.1).

Il contenuto (C) di vanillina nel campione esaminato, espresso in mg/kg, è dato dalla formula

$$C = \frac{AS \times 20 \times 0,96}{SM \times R}$$

dove

AS = area della cuspidi della vanillina del campione esaminato

SM = massa in g del campione esaminato (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3);

20 = fattore che tiene conto delle diluizioni dello standard e del campione esaminato

0,96 = fattore di correzione per il contenuto in grasso nella prima diluizione del campione di prova.

Nota:

In luogo delle superfici delle cuspidi, si possono impiegare le rispettive altezze (cfr. 8.3).

7. *Precisione del metodo*

7.1. Ripetibilità (r)

La differenza fra i risultati di due determinazioni eseguite nel più breve tempo possibile da un solo operatore, impiegando la stessa apparecchiatura su materiali identici, non deve superare 16 mg/kg.

7.2. Riproducibilità (R)

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate da operatori in laboratori diversi, impiegando apparecchiature diverse su materiali identici, non deve superare 27 mg/kg.

8. *Limiti di tolleranza*

- 8.1. Per verificare l'omogeneità del prodotto contrassegnato, bisogna prelevare tre campioni.
- 8.2. Rivelatore ottenuto partendo dalla vainiglia o dalla vanillina sintetica.
- 8.2.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 250 g/t.
- 8.2.2. Prendendo in considerazione la differenza critica per un livello di probabilità del 95 % (CrD_{95}), la media delle singole analisi effettuate su ognuno dei tre campioni prelevati per verificare l'omogeneità non deve essere inferiore a 236,0 mg/kg.
- 8.2.3. Oltre al criterio indicato al punto 8.2.2, il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene impiegato per verificare l'omogeneità della distribuzione del rivelatore. Ciò viene effettuato per confronto coi seguenti limiti:
- 221,5 mg/kg (95 % del tasso minimo di incorporazione, prendendo in considerazione il CrD_{95} del campione singolo);
 - 159,0 mg/kg (70 % del tasso minimo di incorporazione, prendendo in considerazione il CrD_{95} del campione singolo).

La concentrazione del rivelatore nel campione che dà i risultati più bassi viene impiegata unitamente all'interpolazione fra 221,5 mg/kg e 159,0 mg/kg.

- 8.3. Rivelatore, ottenuto esclusivamente a partire da baccelli di vaniglia o loro estratti integrali.
- 8.3.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 100 g/t.
- 8.3.2. Prendendo in considerazione la differenza critica per un livello di probabilità del 95 % (CrD_{95}), la media delle singole analisi effettuate su ognuno dei tre campioni prelevati per controllare l'omogeneità non deve essere inferiore a 86,0 mg/kg.
- 8.3.3. Oltre al criterio indicato al punto 8.3.2, il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene impiegato per verificare l'omogeneità della distribuzione del rivelatore. Ciò viene effettuato per confronto coi seguenti limiti:
- 79,0 mg/kg (95 % del tasso minimo di incorporazione, prendendo in considerazione il CrD_{95} del campione singolo);
 - 54,0 mg/kg (70 % del tasso minimo di incorporazione, prendendo in considerazione il CrD_{95} del campione singolo).

La concentrazione del rivelatore nel campione che dà i risultati più bassi viene impiegata unitamente all'interpolazione fra 79,0 mg/kg e 54,0 mg/kg.

9. *Note*

- 9.1. Il valore r della ripetibilità è il valore al di sotto del quale la differenza assoluta fra i risultati di due prove singole, ottenuti applicando lo stesso metodo a materiali identici e nelle stesse condizioni (stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e a breve distanza di tempo), può prevedibilmente rientrare in una probabilità specifica; in mancanza di altre indicazioni, la probabilità è del 95 %.
- 9.2. Il valore R della riproducibilità è il valore al di sotto del quale la differenza assoluta tra i risultati di due prove singole, ottenuti applicando lo stesso metodo a materiali identici ma in condizioni diverse (operatori diversi, apparecchiature differenti, laboratori differenti e/o tempi differenti), può prevedibilmente rientrare in una probabilità specifica; in mancanza di altre indicazioni, la probabilità è del 95 %.
- 9.3. Il recupero della vanillina aggiunta al livello di 250 mg/kg di butteroil varia da 97,0 a 103,8. Il contenuto medio ritrovato è risultato essere del 99,9 % con una deviazione standard del 2,7 %.
- 9.4. La soluzione standard contiene il 5 % di soluzione di estrazione per compensare l'allargamento della cuspidè provocato dalla presenza del 5 % della soluzione di estrazione nelle aliquote analizzate. Ciò consente una quantificazione attraverso l'altezza della cuspidè.
- 9.5. L'analisi è fondata su una curva di taratura lineare, con intercetta zero. La linearità deve essere controllata impiegando appropriate diluizioni della soluzione standard (4.5.2), la prima volta che l'analisi viene effettuata e, successivamente, a intervalli regolari, nonché dopo ogni modifica o riparazione dell'apparecchiatura HPLC.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1460/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1170/93 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 308/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione, del 13 maggio 1993, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽³⁾,

considerando che occorre snellire la trasmissione e l'analisi dello stato di avanzamento dei progetti approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92;

considerando che i termini di esecuzione dei lavori per i progetti approvati dalla Commissione in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92 che beneficiano della partecipazione finanziaria comunitaria sono precisati nella rispettiva decisione di approvazione della Commissione;

considerando che è necessario stabilire le condizioni a cui sono subordinate le modifiche dei suddetti termini di esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1170/93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Anteriormente al 1° novembre di ogni anno i servizi od organismi trasmettono alla Commissione un documento che illustra lo stato di avanzamento dei lavori

relativi ai progetti approvati in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2158/92.

Nel documento figura in particolare l'elenco dei progetti per i quali i beneficiari non possono rispettare i termini di esecuzione dei lavori precisati nella rispettiva decisione. L'elenco può essere accompagnato dalle rispettive domande di proroga dei termini, debitamente giustificate.

In certi casi la Commissione può concedere le proroghe richieste. Per essere ricevibili, le domande di proroga devono soddisfare le seguenti condizioni:

- pervenire alla Commissione prima della scadenza del termine di esecuzione dei lavori previsto nella decisione di concessione del contributo,
- assicurare che i lavori saranno eseguiti entro il nuovo termine richiesto,
- la proroga richiesta non può superare i 18 mesi,
- per uno stesso progetto è accordata una sola proroga,
- le domande possono riguardare soltanto ritardi di esecuzione dovuti a condizioni climatiche o a circostanze che palesemente sono del tutto indipendenti dal beneficiario. Esse non possono in ogni caso riguardare ritardi riconducibili ad una programmazione inadeguata o insufficiente del progetto al momento della sua presentazione ai servizi della Commissione, sia sul piano tecnico, che amministrativo o finanziario, o alla gestione inadeguata del progetto.

Qualora non vengano presentate domande conformi alle condizioni di cui sopra o qualora la Commissione ritenga insufficienti le giustificazioni fornite, il contributo ai suddetti progetti è ridotto o soppresso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 217 del 31. 7. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 51 del 21. 2. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 118 del 14. 5. 1993, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1461/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 210 300 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 2645/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1070/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 171 019 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, da esportare in tutti i paesi terzi; che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 39 281 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 210 300 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi

immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2645/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2645/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 210 300 tonnellate di granturco, che può essere esportato verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 210 300 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 153 del 27. 5. 1998, pag. 15.

*ALLEGATO**«ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Niederösterreich/nördliches Burgenland	84 037
Steiermark/südliches Burgenland	63 888
Kärnten	12 196
Oberösterreich	50 179»

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in carni congelate per il periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 30 giugno 1999 è stato fissato dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 1913/92 della Commissione, del 10 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le Azzorre e Madera⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/98⁽⁶⁾; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine di intervento, ai fini dell'approvvigionamento di Madera in tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁸⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento

(CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95;

considerando che l'approvvigionamento comunitario di Madera in carni bovine è subordinato alla presentazione di certificazioni di aiuto rilasciate dalle competenti autorità portoghesi in virtù del regolamento (CE) n. 1696/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽¹¹⁾; che, per un migliore funzionamento del regime suddetto, occorre prevedere alcune deroghe a tale regolamento, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹³⁾, e (CEE) n. 1696/92, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

- 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 500 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 183 del 26. 6. 1998, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽¹²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹³⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

— 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento portoghese.

2. Le carni vendute devono essere consegnate a Madera ai sensi del regolamento (CE) n. 1322/98.

3. Fatte salvi le disposizioni del presente regolamento la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 1696/92.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti, gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 17 luglio 1998.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.

Articolo 2

1. Dopo aver ricevuto un'offerta o una domanda di acquisto, l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso l'organismo competente portoghese di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

2. L'organismo portoghese riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. La domanda di certificato deve essere accompagnata dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo d'intervento venditore o da una copia autenticata della stessa.

La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro 14 giorni dalla data di emissione della fattura di acquisto.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non potranno beneficiare dell'aiuto.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1696/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare a Madera — senza aiuto».

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2539/84, le domande d'acquisto possono essere presentate a partire dal decimo giorno lavorativo dopo la data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 3 000 ECU/t per le carni bovine disossate (esclusi i filetti);
- 6 300 ECU/t per i filetti;
- 1 950 ECU/t per le carni bovine con osso.

La consegna dei prodotti nell'isola di Madera entro il 30 giugno 1999 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti dell'isola di Madera delle formalità relative alla consegna in questione.

Articolo 5

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

- Carne de intervención destinada a Madeira — sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1462/98]
- Interventionskød til Madeira — uden støtte (forordning (EF) nr. 1462/98)
- Interventionsfleisch für Madeira — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1462/98)
- Κρέας από την παρέμβαση για τη Μαδέρα — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1462/98]
- Intervention meat for Madeira — without the payment of aid (Regulation (EC) No 1462/98)
- Viandes d'intervention destinées à Madère — sans aide (règlement (CE) n° 1462/98)
- Carni in regime d'intervento destinate a Madera — senza aiuto [regolamento (CE) n. 1462/98]
- Interventievlees voor Madeira — zonder steun (Verordening (EG) nr. 1462/98)
- Carne de intervenção destinada à Madeira — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 1462/98]
- Madeiralles osoitettu interventioliha — ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1462/98)
- Interventionskött för Madeira — utan bidrag (Förordning (EG) nr 1462/98).

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindestpriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ECU per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat ecuna tonnilta (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Tranche (INT 13)	100	1 300
	— Filet (INT 15)	100	4 000
	— Rumsteak (INT 16)	100	1 100
	— Faux-filet (INT 17)	100	2 300
	— Entrecôte (INT 19)	100	1 500
IRELAND	— Topside (INT 13)	100	1 300
	— Fillet (INT 15)	100	4 000
	— Rump (INT 16)	100	1 100
	— Striploin (INT 17)	100	2 300
	— Forerib (INT 19)	100	1 500

b) **Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännen — Bakkvartsparter med ben**

PORTUGAL	— Quartos traseiros	500	850
----------	---------------------	-----	-----

(1) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17(1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.

(1) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

FRANCE:

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

PORTUGAL:

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, 4-G

P-1600 Lisboa

Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III —
ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

— Organismo portugués a que se refiere el apartado 1 del artículo 2

— Det portugisiske organ, der omhandles i artikel 2, stk. 1

— In Artikel 2 Absatz 1 genannte portugiesische Stelle

— Ο πορτογαλικός οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1

— The Portuguese agency referred to in Article 2(1)

— L'organisme portugais visé à l'article 2, paragraphe 1

— L'organismo portoghese di cui all'articolo 2, paragrafo 1

— De in artikel 2, lid 1, bedoelde Portugese instantie

— O organismo português referido no nº 1 do artigo 2º

— 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu Portugalin toimielin

— Det portugisiske organ som anges i artikel 2.1

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Avenida da República, 79

P-1094 Lisboa Codex

Tel.: (351-1) 791 19 43/791 18 00; telefax: (351-1) 796 37 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1998****relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1998 (secondo periodo)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1281/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il terzo trimestre 1998 ⁽⁷⁾, sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il terzo trimestre del 1998; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importa-

zione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande di titoli della categoria C né alle domande delle categorie A e B che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate, purché la quantità complessiva oggetto delle domande delle categorie A e B non superi, per una data origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

considerando che le quantità richieste nelle domande relative alle origini «Repubblica dominicana» e «Altri» superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il terzo trimestre del 1998:

- 1) per la quantità indicata nella domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,6082 per l'origine «Repubblica dominicana» e del coefficiente di riduzione di 0,6552 per l'origine «Altri» per le domande di titolo delle categorie A e B escluse tuttavia le domande che vertono su una quantità inferiore o pari a 150 tonnellate;
- 2) per la quantità indicata nella domanda di titolo, per le origini diverse da quelle indicate al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU L 176 del 20. 6. 1998, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	121,01		188,03
1006 10 23	(7)	121,01		188,03
1006 10 25	(7)	121,01		188,03
1006 10 27	(7)	121,01		188,03
1006 10 92	(7)	121,01		188,03
1006 10 94	(7)	121,01		188,03
1006 10 96	(7)	121,01		188,03
1006 10 98	(7)	121,01		188,03
1006 20 11	292,80	142,06		219,60
1006 20 13	292,80	142,06		219,60
1006 20 15	292,80	142,06		219,60
1006 20 17	264,38	127,85	14,38	198,29
1006 20 92	292,80	142,06		219,60
1006 20 94	292,80	142,06		219,60
1006 20 96	292,80	142,06		219,60
1006 20 98	264,38	127,85	14,38	198,29
1006 30 21	(7)	232,09		370,50
1006 30 23	(7)	232,09		370,50
1006 30 25	(7)	232,09		370,50
1006 30 27	(7)	232,09		370,50
1006 30 42	(7)	232,09		370,50
1006 30 44	(7)	232,09		370,50
1006 30 46	(7)	232,09		370,50
1006 30 48	(7)	232,09		370,50
1006 30 61	(7)	232,09		370,50
1006 30 63	(7)	232,09		370,50
1006 30 65	(7)	232,09		370,50
1006 30 67	(7)	232,09		370,50
1006 30 92	(7)	232,09		370,50
1006 30 94	(7)	232,09		370,50
1006 30 96	(7)	232,09		370,50
1006 30 98	(7)	232,09		370,50
1006 40 00	(7)	72,38		114,00

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	264,38	494,00	292,80	494,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	350,23	353,60	349,13	395,06	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	321,57	367,50	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,56	27,56	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 3

giugno 1998 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di luglio 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 3 luglio 1998 e anteriormente al 7 agosto 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 3 luglio 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 7 luglio 1998 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 3,82321 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 3 luglio 1998 e anteriormente al 7 agosto 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 1998
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1416/98 della Commissione ⁽³⁾;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;
considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 189 del 3. 7. 1998, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 luglio 1998, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-1,00	-3,00	-3,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-8,00	-8,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/97

del 27 giugno 1997

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 22/95 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la decisione 94/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi⁽²⁾ deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è inserito dopo il punto 32a (direttiva 91/689/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo:

«32aa. **394 D 0904:** Decisione 94/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 356 del 31. 12. 1994, pag. 14).

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi smaltiti o recuperati in Svizzera, il Liechtenstein può applicare la normativa svizzera sui rifiuti pericolosi, applicabili in Liechtenstein in forza del trattato del 29 marzo 1923 sull'inclusione del Principato di Liechtenstein nell'unione doganale svizzera, considerando che tale normativa garantisce un livello di protezione ambientale equivalente a quello stabilito nella direttiva 75/442/CEE modificata dalle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e menzionato nel regolamento (CEE) n. 259/93.»

⁽¹⁾ GU L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1994, pag. 14.

Articolo 2

I testi della decisione 94/904/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

C. DAY

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 73/97****del 4 ottobre 1997****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che la decisione ha, tra l'altro, modificato il protocollo 31 dell'accordo del Comitato misto SEE ⁽¹⁾ n. 54/96;

considerando che è opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo ad un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000), prevista dalla decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che è quindi necessario modificare il protocollo 31 dell'accordo per consentire di estendere la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell'accordo:

1) il trattino seguente è aggiunto all'articolo 16, paragrafo 1:

«— **397 D 0102:** Decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 25).»

2) il testo dell'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi tre trattini del paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1996 e al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1997.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 5 ottobre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1997.

*Per il Comitato misto SEE**Il Presidente*

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 21 del 23. 1. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 25.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 86/97****del 31 ottobre 1997****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che la decisione n. 8/94 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾ ha, tra l'altro, modificato il protocollo 31 dell'accordo;

considerando che è opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo ad un programma pilota della Comunità per il servizio volontario europeo nell'esercizio di bilancio 1997;

considerando che è quindi necessario modificare il protocollo 31 dell'accordo per consentire di estendere la cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nel protocollo 31 dell'accordo il paragrafo seguente è aggiunto dopo l'articolo 4, paragrafo 2:

«2 bis. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alle azioni comunitarie collegate alla voce B3-1011 «Servizio volontario europeo» del bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 1997.»

2. il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 198 del 30. 7. 1994, pag. 142.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 87/97

del 9 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 33/96 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che l'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 49/97 del Comitato misto SEE ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è aggiunto al capitolo IV dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 4 (direttiva 92/75/CEE del Consiglio):

«5. **396 L 0057:** Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 36).»

Articolo 2

Il punto seguente è aggiunto all'allegato IV dell'accordo, dopo il punto 12 (direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):

«13. **396 L 0057:** Direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 36) ⁽¹⁾».

⁽¹⁾ Elencata soltanto a titolo informativo; per l'applicazione vedi l'allegato II, Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.»

Articolo 3

I testi della direttiva 96/57/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 237 del 19. 9. 1996, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 36.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 88/97****del 9 dicembre 1997****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto al punto 26 (direttiva 80/777/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«— **396 L 0070**: Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 26).»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/70/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 26.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/97

del 9 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione, del 26 febbraio 1997, recante modifica dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93 che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto al punto 54e [regolamento (CEE) n. 207/93 del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«, modificato da:

— **397 R 0345:** Regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione del 26 febbraio 1997 (GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 345/97 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano parvenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

(¹) GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 35.

(²) GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 38.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 90/97****del 9 dicembre 1997****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto al punto 54p (direttiva della Commissione 96/8/CE) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«54q. **396 R 2232:** Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 1)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2232/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 30 del 5. 2. 1998, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 299 del 23. 11. 1996, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/97

del 9 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 78/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo quattro regolamenti (CE) n. 2017/96 ⁽²⁾, (CE) n. 2034/96 ⁽³⁾, (CE) n. 17/97 ⁽⁴⁾, (CE) n. 270/97 ⁽⁵⁾ della Commissione che modificano gli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale,

DECIDE:

Articolo 1

I trattini seguenti sono aggiunti al punto 14 [Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo:

- «— **396 R 2017**: Regolamento (CE) n. 2017/96 della Commissione, del 22 ottobre 1996 (GU L 270 del 23. 10. 1996, pag. 2),
- **396 R 2034**: Regolamento (CE) n. 2034/96 della Commissione, del 24 ottobre 1996 (GU L 272 del 25. 10. 1996, pag. 2),
- **397 R 0017**: Regolamento (CE) n. 17/97 della Commissione, dell'8 gennaio 1997 (GU L 5 del 9. 1. 1997, pag. 12),
- **397 R 0270**: Regolamento (CE) n. 270/97 della Commissione, del 14 febbraio 1997 (GU L 45 del 15. 2. 1997, pag. 8).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2017/96, (CE) n. 2034/96, (CE) n. 17/97 e (CE) n. 270/97, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 134 del 7. 5. 1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 270 del 23. 10. 1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 272 del 25. 10. 1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9. 1. 1997, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 45 del 15. 2. 1997, pag. 8.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/97

del 9 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 79/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto al punto 1 (direttiva del Consiglio 67/548/CEE) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo:

«— **396 L 0056:** Direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996 (GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35).»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/56/CE, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 134 del 7. 5. 1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/97

del 28 novembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 50/96⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è inserito dopo il punto 7 (direttiva n. 94/62/CE del Parlamento e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo,:

«7a. **397 D 0129:** Decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20. 2. 1997, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della decisione 97/129/CE, nelle lingue islandese e norvegese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 21 del 23. 1. 1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 50 del 20. 2. 1997, pag. 28.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 94/97****del 28 novembre 1997****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/96 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 97/138/CE della Commissione, del 3 febbraio 1997, che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è inserito dopo il punto 7a (decisione 97/129/CE della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo,:

«7b. **397 D 0138:** Decisione 97/138/CE della Commissione, del 3 febbraio 1997, che istituisce le tabelle per il sistema di base di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 22).»

Articolo 2

I testi della decisione 97/138/CE nelle lingue islandese e norvegese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 21 del 23. 1. 1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 22.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/97

del 9 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 16/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è aggiunto dopo il punto 3f (decisione 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo:

«3g. **369 L 0493:** direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della direttiva 69/493/CEE del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 182 del 10. 7. 1997, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 96/97****del 28 novembre 1997****che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che la raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, adottata dalla commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti⁽²⁾, deve essere incorporata nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VI dell'accordo, dopo il punto 4.7 (raccomandazione n. 20), è inserito il punto seguente:

«4.8. 97/C 67/03: Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 67 del 4. 3. 1997, pag. 3).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione n. 21 nelle lingue islandese e norvegese, acclusi alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1997, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE, e nel supplemento SEE, della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 134 del 7. 5. 1998, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 67 del 4. 3. 1997, pag. 3.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/97

del 28 novembre 1997

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato l'accordo, in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 28/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽²⁾;

considerando che la direttiva 96/82/CE del Consiglio abroga, 24 mesi dopo la sua entrata in vigore, la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽³⁾ che è ad essa integrata e va esclusa dall'accordo a decorrere dalla stessa data,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 23 (direttiva 82/501/CEE del Consiglio) nell'allegato XX dell'accordo va inserito il punto seguente:

«23a. **396 L 0082:** Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14. 1. 1997, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del punto 23 (direttiva 82/501/CEE) è abrogato a decorrere dal 3 febbraio 1999.

Articolo 3

I testi della direttiva 96/82/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 10 del 14. 1. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/97

del 12 dicembre 1997

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando che il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 73/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che è opportuno ampliare la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo onde includervi le parti inerenti al SEE della contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (decisione 95/468/CE del Consiglio)⁽²⁾;

considerando che si dovrebbe modificare il protocollo 31 al fine di permettere l'inizio di tale cooperazione a decorrere dal 1° gennaio 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Il seguente articolo è aggiunto nel protocollo 31 dell'accordo:

*«Articolo 17***Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati AELS (EFTA) partecipano ai progetti e alle attività del programma comunitario di cui al paragrafo 4, secondo il programma di lavoro di cui all'appendice 3 del presente protocollo.
2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al programma di cui al paragrafo 4, secondo l'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano pienamente, già dalla fase di avvio del programma di cooperazione di cui al paragrafo 4, alle parti inerenti al SEE del comitato per la telematica nelle amministrazioni (Telematics in Administration Committee — TAC), che assiste la Commissione CE nell'attuazione, nella gestione e nello sviluppo di tale programma, per quanto riguarda le parti di progetto pertinenti del programma.
4. Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:
— **395 D 0468:** Decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23).»

⁽¹⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

Articolo 2

Il testo allegato alla presente decisione è aggiunto al protocollo 31 come appendice 3.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 1997 a condizione che, entro sei mesi dalla data della presente decisione, al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

ALLEGATO

«Appendice 3 del protocollo 31

Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA)

Programma di lavoro

Gli Stati AELS (EFTA) partecipano unicamente ai seguenti progetti e attività connessi all'articolo 2 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA):

- Introduzione pratica della posta elettronica sulla base del sistema X.400;
- Attività orizzontali (architettura, servizi generici, TESTA);
- Azione orizzontale: interoperabilità tra sistemi telematici nazionali;
- Azioni orizzontali: servizi generici — sorveglianza dell'offerta di mercato;
- Attività orizzontali: interoperabilità del contenuto delle informazioni;
- Attività orizzontali: aspetti giuridici e di sicurezza;
- Attività di sensibilizzazione e di promozione a favore dell'IDA;
- Attività orizzontali: controllo delle qualità e assistenza al progetto;
- TESS (telematica per la sicurezza sociale) = SOSENET (rete per la sicurezza sociale);
- EURES (servizi europei per il lavoro):

L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1997 sulla base dei risultati della revisione congiunta di cui all'articolo 9 del protocollo 15 dell'accordo.

- EUPHIN (rete europea di informazione sulla sanità pubblica);
- ANIMO (sistema di gestione del trasporto di animali);

La Norvegia e l'Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE. L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.

- PSYSAN — Cataloghi comuni delle varietà;
- PHYSAN — Europhyt;

Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.

- SHIFT (sistema per l'assistenza ai posti di frontiera per l'ispezione sanitaria di importazioni provenienti da paesi terzi);

La Norvegia e l'Islanda vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.

L'eventuale partecipazione del Liechtenstein sarà esaminata alla fine del 1998.

- ITCG (traffico illegale di beni culturali);
- SIMAP (sistema di informazioni sugli appalti pubblici);
- TARIC (tariffa integrata delle Comunità europee);
- EBTI (informazioni tariffarie europee vincolanti);
- TRANSIT (transito comunitario/comune);
- CCN/CSI (rete comune per le comunicazioni);
- EIONET (rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale);

— EMEA (agenzia europea di valutazione dei medicinali);

Gli Stati AELS (EFTA) vi parteciperanno a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra gli atti comunitari pertinenti nell'accordo SEE.

— DSIS (servizi decentralizzati di informazione statistica);

— EXTRACOM;

— SERT (statistiche d'impresa e reti telematiche);

— STATEL — Servizi generici (attività orizzontali)».

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/97

del 9 dicembre 1997

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 46/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1056/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo, al punto 26 (regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione):

«— **396 R 1056**: Regolamento (CE) n. 1056/96 della Commissione, del 12 giugno 1996 (GU L 140 del 13. 6. 1996, pag. 15).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1056/96 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 140 del 13. 6. 1996, pag. 15.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/97

del 15 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 48/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto al punto 3 (regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo:

«— **396 R 2061:** Regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996 (GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2061/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/97

del 15 dicembre 1997

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 48/97 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2215/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, recante misure derogative per il «Glühwein» ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto seguente è aggiunto dopo il punto 6 (regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo:

«7. **396 R 2215:** Regolamento (CE) n. 2215/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, recante misure derogative per il "Glühwein" (GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 30).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2215/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 30.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 102/97****del 15 dicembre 1997****che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE, sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 46/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo diversi atti comunitari concernenti l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1128/96 e (CE) n. 1915/96 e dei regolamenti (CE) n. 1426/96, (CE) n. 1427/96, (CE) n. 1428/96, (CE) n. 1429/96 e (CE) n. 1592/96 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 290 del 23. 10. 1997, pag. 32.

ALLEGATO

L'appendice 1 del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino, dell'accordo SEE è modificata come segue:

1. Il seguente trattino è aggiunto al punto 15 (regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio):
«— **396 R 1592**: Regolamento (CE) n. 1592/96 del Consiglio del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 8. 1996, pag. 31).»
 2. Il seguente trattino è aggiunto al punto 16 (regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio):
«— **396 R 1426**: Regolamento (CE) n. 1426/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 1).»
 3. Il seguente trattino è aggiunto al punto 19 (regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio):
«— **396 R 1594**: Regolamento (CE) n. 1594/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).»
 4. Il seguente trattino è aggiunto al punto 22 (regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio):
«— **396 R 1427**: Regolamento (CE) n. 1427/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 3).»
 5. I seguenti trattini sono aggiunti al punto 38 (regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio):
«— **396 R 1428**: Regolamento (CEE) n. 1428/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 7).
— **396 R 1429**: Regolamento (CEE) n. 1429/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24. 7. 1996, pag. 9).
— **396 R 1594**: Regolamento (CEE) n. 1594/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 35).»
 6. Il seguente trattino è aggiunto al punto 42c (regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione):
«— **396 R 1915**: Regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione (GU L 252 del 4. 10. 1996, pag. 10).»
 7. Il seguente trattino è aggiunto dopo il punto 42c (regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione):
«42d. **396 R 1128**: Regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 13).»
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/97

del 17 dicembre 1997

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/96 del comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la risoluzione del Consiglio, del 21 novembre 1996, sulle nuove priorità in materia di politica relativa alla società dell'informazione ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 29 (raccomandazione 95/144/CE del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:

- «30. **396 Y 1212(01)**: Risoluzione 96/C 376/01 del Consiglio, del 21 novembre 1996, sulle nuove priorità in materia di politica relative alla società dell'informazione (GU C 376 del 12. 12. 1996, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della risoluzione 96/C 376/01 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

⁽¹⁾ GU L 102 del 25. 4. 1996, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 376 del 12. 12. 1996, pag. 1.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 104/97****del 17 dicembre 1997****che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che gli allegati XI e XIV dell'accordo sono stati modificati dalla decisione n. 25/95 del Comitato misto SEE, del 19 maggio 1995⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 95/51/CE della Commissione, del 18 ottobre 1995, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo è aggiunto il trattino seguente:

«— **395 L 0051:** Direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995 (GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49).»

Articolo 2

Al punto 13 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è aggiunto il trattino seguente:

«— **395 L 0051:** Direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995 (GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 95/51/CE si intendono adattate come in appresso:

L'Islanda attua le misure necessarie a conformarsi alla direttiva 95/51/CE a decorrere dal 1° gennaio 1998, salo:

- i) consentire a futuri fornitori di servizi di telefonia vocale di avviare servizi di prova su base provvisoria prima di tale data;
- ii) rendere noti, prima di tale data, i futuri criteri di autorizzazione.»

Articolo 3

I testi della direttiva 95/51/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 251 del 19. 10. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 256 del 26. 10. 1995, pag. 49.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/97

del 17 dicembre 1997

che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che gli allegati XI e XIV dell'accordo sono stati modificati dalla decisione n. 25/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo è aggiunto il trattino seguente:

«— **396 L 0002:** Direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 (GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59).»

Articolo 2

Al punto 13 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è aggiunto il trattino seguente:

«— **396 L 0002:** Direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 (GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 96/2/CE si intendono adattate come in appresso:

L'Islanda attua le misure necessarie a conformarsi alla direttiva 96/2/CE a decorrere dal 1° gennaio 1998, salvo rendere noti, prima di tale data, i futuri criteri di autorizzazione.»

Articolo 3

I testi della direttiva 96/2/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 251 del 19. 10. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 20 del 26. 1. 1996, pag. 59.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/97

del 17 dicembre 1997

che modifica gli allegati XI (Servizi di telecomunicazione) e XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che gli allegati XI e XIV dell'accordo sono stati modificati dalla decisione n. 25/95 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo è aggiunto il trattino seguente:

«— **396 L 0019:** Direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 (GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13).»

Articolo 2

1. Al punto 13 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo, prima degli adattamenti, è aggiunto il trattino seguente:

«— **396 L 0019:** Direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 (GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva 96/19/CE si intendono adattate come in appresso:

L'Islanda attua le misure necessarie a conformarsi alla direttiva 96/19/CE a decorrere dal 1° gennaio 1998, salvo:

- i) consentire a futuri fornitori di servizi di telefonia vocale di avviare servizi di prova su base provvisoria prima di tale data;
- ii) rendere noti, prima di tale data, i futuri criteri di autorizzazione.»

2. L'adattamento a) del punto 13 (direttiva 90/388/CEE della Commissione) dell'allegato XIV è sostituito dal testo seguente:

«a) All'articolo 3, la seconda frase del quinto comma è sostituita dal testo seguente:

Prima della loro attuazione, la Commissione delle Comunità europee o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, accertano la compatibilità di questi progetti con l'accordo SEE.»

⁽¹⁾ GU L 251 del 19. 10. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 74 del 22. 3. 1996, pag. 13.

Articolo 3

I testi della direttiva 96/19/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 dicembre 1997, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1997.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/97

del 2 febbraio 1998

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, qui di seguito denominato l'accordo, in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/97 del Comitato misto SEE⁽¹⁾;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 417/85⁽²⁾ e (CEE) n. 418/85⁽³⁾ della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi (rispettivamente accordi di specializzazione e accordi in materia di ricerca e sviluppo), sono parte integrante dell'accordo;

considerando che, siccome i regolamenti (CEE) n. 417/85 e (CEE) n. 418/85 scadono il 31 dicembre 1997, la Commissione ha deciso di modificarli prorogandoli fino al 31 dicembre 2000;

considerando che, per garantire la sicurezza giuridica delle imprese e l'omogeneità dello Spazio economico europeo, occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2236/97 della Commissione, del 10 novembre 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 417/85 e (CEE) n. 418/85 relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi (rispettivamente accordi di specializzazione e accordi in materia di ricerca e sviluppo)⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 6 (regolamento CEE) n. 417/85 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1) È inserito il seguente capoverso:

«— **397 R 2236:** Regolamento (CE) n. 2236/97 della Commissione, del 10 novembre 1997 (GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 12).»

2) La modifica i) è soppressa.

Articolo 2

Il punto 7 (regolamento (CEE) n. 418/85 della Commissione) dell'allegato XIV dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1) È inserito il seguente capoverso:

«— **397 R 2236:** Regolamento (CE) n. 2236/97 della Commissione, del 10 novembre 1997 (GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 12).»

2) La modifica j) è soppressa.

⁽¹⁾ GU L 160 del 4. 6. 1998, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 12.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 2236/97 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 1998, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1998.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL
